



Procedimento n. 1/2024 R.G. C.F.A.

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Avv. Alessandra Bruni

Presidente Relatore

Avv. Tito Varrone

Componente

Avv. Nicola Colavita

Componente

SENTENZA

Su istanza ex art 78 RG Fitarco volta ad ottenere la riabilitazione
di

Mario Perrotta (tess. [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato in [REDACTED], tesserato al momento del fatto alla A.S.D. CUS Cosenza (cod. 18060), ed in attesa di convalida del richiesto trasferimento alla A.S.D. Black Lions Archery Kratos (cod.18062) di Aprigliano (CS):
- violazioni: Artt. 3.16 Statuto, 2.1 Reg. Giustizia in relazione agli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

FATTO

La Procura della Fitarco, acquisita copia della sentenza 2/10-02.2016 pronunciata in primo grado dalla Sezione penale del Tribunale Ordinario di Cosenza, con la quale il Sig. Mario Perrotta, tesserato con la A.S.D. Arcieri Cus Cosenza, veniva riconosciuto colpevole del grave reato contestatogli di violazione aggravata della libertà sessuale, previsto e punito dagli artt. 81, co.2, 609 bis, co.1e 609 ter, co. 1 n. 5 e co.2 c.p., e condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, oltre alle pene accessorie previste dall'art. 609 nonies, commi 1 e 2, c.p., e applicazione, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, delle misure di sicurezza personali per la durata di un anno, apriva il procedimento

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



YouArco



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it



disciplinare.

All'atto di deferimento a giudizio seguiva l'udienza del 23.09.2016 all'esito della quale il Tribunale Federale, applicava al tesserato Mario Perrotta (tess. n. [REDACTED]) la sanzione disciplinare della radiazione, con cancellazione definitiva dai ruoli federali con inabilitazione alla partecipazione a qualunque attività agonistica, sociale e federale, per la rilevanza e gravità della riconosciuta infrazione, fortemente lesiva dell'immagine della Federazione e, altresì, contrastante con i principi dell'Ordinamento Sportivo.

In data 18 aprile 2024 il Perrotta con l'avv. Vaccaro, proponeva istanza ex art 78 RG Fitarco, volta ad ottenere la riabilitazione.

In data 5 giugno 2024, si riuniva il Collegio in udienza camerale, nella quale venivano assunte le seguenti determinazioni in:

DIRITTO

Il ricorrente propone istanza ex art 78 Reg. Giustizia Fitarco, per ottenere la riabilitazione, sul presupposto che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la sanzione disciplinare gli stata inflitta e che in tale periodo lo stesso abbia dato prova costante di buona condotta a partire dall'anno 2021, depositando una dichiarazione da parte del ASD Black Lions Archery Club Kratos (cod.18/062).

L'istanza va rigettata.

L'incolpazione traeva origine dall'aver il tesserato Mario Perrotta omesso di comunicare, come dovuto, alla società di appartenenza e di conseguenza agli Uffici competenti della Fitarco, la pendenza del procedimento penale a proprio carico, benché necessariamente a conoscenza prima del proprio stato di indagato, poi d'imputato per il grave delitto di violenza su minori.

Fatta questa doverosa premessa corre l'obbligo di ricordare l'autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale e comunque da qualsiasi procedimento pendente davanti alla autorità giudiziaria ordinaria.

Il legislatore italiano, ha, infatti, codificato il principio riconoscendo la piena autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo in quanto con l'art. 1 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*", ha stabilito che la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Nazionale.

La disposizione, regolando il delicato rapporto tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo, riconosce che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

Il principio della autonomia non può però essere tradotto come indipendenza o autosufficienza dall'ordinamento statale, atteso che il diritto sportivo non può entrare in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento.

Ciò chiarito, a prescindere quindi dal decorso che possa avere avuto il processo penale, da un lato resta il potere della Federazione di valutare gli effetti della condotta a suo tempo tenuta dal Perrotta ai fini della irrogazione della sanzione, così come della sua rivalutazione sulla base dei criteri indicati dall'art 78 RG Fitarco, - dall'altro l'esame della istanza di riabilitazione non può prescindere dal seguire un'impostazione sistematica - anche in relazione a quanto disposto dai principi generali del nostro ordinamento Statale e dall'Ordinamento Sportivo in generale.

In siffatta prospettiva costituisce fondamentale punto di riferimento l'art. 179, comma 1, c.p., e, con esso l'insegnamento rinveniente dalla Suprema Corte riguardi alle modalità secondo cui va accertato il requisito della “buona condotta” cui anche l'art. 78 Reg. Giustizia Fitarco ammette rilevanza determinante ai fini del riconoscimento della riabilitazione.

Ebbene a tal proposito è stato chiarito che *“2.2. Il presupposto della buona condotta,(...) anche con riferimento all'istituto della riabilitazione da misure di prevenzione, subordinata allo stesso requisito, «non consiste soltanto nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, ma postula l'instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto (senza la previsione di alcun genere di sanzione giuridica) da quelle elementari e*

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it



generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale» (Sez. 1, n. 196 del 03/12/2002, dep. 2003, Rega, Rv. 223027). Il decidente deve, dunque, accertare non tanto l'assenza di ulteriori elementi negativi, ma l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta, tal che, mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulta insufficiente a fornire la prova di emenda e di ravvedimento, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore (Sez. 1, n. 39809 del 02/10/2008, Lombardo, Rv. 241652; Sez. 1, n. 11572 del 05/02/2013, Faye, Rv. 255157; Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, D'Angelantonio, Rv. 274914).

E' stato, in tale prospettiva, ulteriormente chiarito che «In tema di riabilitazione, ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto del mantenimento della buona condotta, il giudice può considerare anche l'esistenza di una o più denunce o la sola pendenza di procedimenti penali o amministrativi per fatti successivi a quelli cui inerisce la domanda, a condizione che ne sia apprezzato il significato concreto, dimostrativo della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da provare il mancato recupero del condannato» (Sez. 1, n. 13753 del 21/01/2020, Dondi, Rv. 279937).» (così testualmente di recente Cass. Pen., Sez. 1, n.17507/2023).

Merita, altresì, di essere ricordato che costituisce acquisizione pacifica nella giurisprudenza della Suprema Corte così come nella giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva che il provvedimento avente ad oggetto la concessione del beneficio della riabilitazione ha carattere costitutivo poiché al giudice non è demandata puramente e semplicemente la ricognizione della sussistenza dei presupposti tipici definiti dalla norma essendogli, piuttosto, affidato il compito di valutare se sia o meno intervenuto il ravvedimento del riabilitando avendo riguardo al periodo ricompreso fra il momento in cui è stata inflitta la sanzione e quello della decisione; compito nell'assolvimento del quale il Giudice dispone di ampio margine di discrezionalità (cfr. al riguardo ancora Cass. Pen. 17507/2023 cit. in cui si legge testualmente *“la natura costitutiva del provvedimento che concede il beneficio - non essendo affidata al giudice la mera ricognizione della sussistenza di presupposti tipici e definiti dalla norma, ma essendogli demandato un compito valutativo di natura discrezionale - comporta che siffatta valutazione si estenda dal momento dell'esecuzione o dell'estinzione della pena principale sino a quello della decisione (Sez. 1, n. 42066 del*

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





04/04/2014, P.G. in proc. Secondo, Rv. 260517; Sez. 1, n. 1507 del 17/12/2012, dep. 2013, Carnaghi, Rv. 254251)”.
E ancora, per la giustizia sportiva nella decisione della Corte Federale d’Appello FIGC SS.UU. Decisione/0071/CFA-2022-2023 con riferimento al disposto dell’art. 42 del regolamento di Giustizia Sportiva della predetta Federazione si legge testualmente

“Nell’istanza di riabilitazione la condizione di cui alla lettera a) può ritenersi soddisfatta, posto che dagli atti e per stessa ammissione dell’interessato non risulta che lo stesso abbia tratto direttamente o indirettamente vantaggio economico dal fatto che ha cagionato la sanzione.

Diversamente, l’autodichiarazione resa dal Presidente della ASD Black Lions Archery Club Kratos (cod.18/062) relativamente alla seconda condizione è soltanto in parte conforme al disposto della lettera b) dell’art. 42, il quale prescrive che l’interessato debba produrre *“un’autodichiarazione attestante la non interrotta condotta incensurabile sotto il profilo, civile, penale e sportivo, e il non assoggettamento a misure di prevenzione”.*

Sul punto il richiedente è tassativo nell’affermare di non essere stato assoggettato a misure di prevenzione, mentre è più cauto e circoscritto nella parte in cui autocertifica di non essere stato destinatario di alcuna condanna penale e civile in riferimento ai fatti contestatigli dalla giustizia sportiva.

Quanto alla sussistenza dei presupposti cui ancorare il giudizio sulla terza condizione posta dall’art. 42, lettera c), la Corte federale è chiamata ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità, i cui parametri sono da ricercare nei principi dell’ordinamento sportivo e nella normativa di riferimento. L’ambito valutativo, peraltro, appare fortemente delimitato e condizionato dalla locuzione *“particolari condizioni”*, che induce a valutare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 22/2020-2021; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 19/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 44/2021-2022).

Si tratta, in effetti, di una potestà riabilitativa attribuita a questa Corte di carattere costitutivo e non dichiarativo, similmente a quanto previsto dalle normative che regolano il medesimo istituto nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e delle professioni.

Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Dette regolazioni hanno in comune l'attribuzione di una potestà che, oltre ad accertare il possesso dei requisiti obiettivi posseduti dal soggetto istante, effettui una valutazione comparativa dell'interesse del richiedente la riabilitazione con gli interessi istituzionali coinvolti. A titolo di esempio si rinvia per gli appartenenti al pubblico impiego all'art. 87 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; per il personale scolastico all'art. 501 del d.lgs. 15 aprile 1994, n. 297; per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza all'art.10 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; e, ancora, per i notai all'art. 47 del d.lgs. 1° agosto 2006 n. 249.

Orbene, in tale prospettiva, il giudizio prognostico richiesto dalla lettera c) dell'art. 42 non può prescindere dal considerare:

- la gravità delle violazioni a suo tempo commesse;*
- la maggiore o minore incidenza negativa e nel tempo di detti comportamenti sul prestigio e il decoro della categoria a cui il soggetto sanzionato appartiene;*
- il sincero ravvedimento dell'interessato, deducibile in primo luogo dal riconoscimento delle proprie responsabilità, accompagnato da un ininterrotto impegno che per qualità, concretezza e dedizione faccia ragionevolmente ritenere che la cessazione degli effetti della sanzione propria della riabilitazione assuma il carattere di un provvedimento premiale per l'interessato con vantaggio per l'istituzione sportiva.").*

Poste siffatte premesse venendo a considerare più da vicino l'istanza presentata dal Sig. Perrotta va osservato che questi al fine di comprovare la buona condotta ha dichiarato di aver ripreso la propria attività lavorativa riuscendo a riscontrare gradimento nei propri clienti e ha allegato attestazione a firma del Presidente della ASD Black Lions Archery Club Kratos (cod.18/062) concernente l'avvenuto svolgimento di attività di volontariato a beneficio della stessa.

Orbene per quanto riguarda la dichiarazione resa nel contesto dell'istanza di riabilitazione, il Collegio reputa trattarsi di allegazione scarsamente rilevante ai fini dell'accertamento della buona condotta e, comunque, priva di qualsivoglia supporto probatorio (dichiarazioni dei redditi, fatture ecc. indicative della ripresa dello svolgimento dell'attività lavorativa).

Per quanto, invece, attiene all'attestazione dell'Associazione sportiva cui intendeva trasferirsi dalla propria Società' di appartenenza prima di essere sospeso dalla Procura Federale e poi radiato con la decisione n. 6/2016 R.G.P.F. e n.12/2016 R.G.T.F. del Tribunale Federale il Collegio deve in primis osservare che la lettera b) dell'art. 78 del

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Reg. Giustizia Fitarco subordina la concessione della riabilitazione alla *“prova costante di buona condotta”*

Orbene l’attestazione concerne attività di volontariato svolta dal Perrotta *“a partire dal 2021”* sicchè nulla risulta esser stato allegato con riferimento al periodo ricompreso fra il momento in cui è stata irrogata la sanzione della radiazione 23 settembre 2016 (data in cui fu pronunciata la menzionata decisione n. 12/2016 del Tribunale Federale) e il 31 dicembre 2020.

Rilevato che il Perrotta nulla ha ritenuto di precisare riguardo all’eventuale seguito, rispetto al pronunciamento del Tribunale di Cosenza, del giudizio penale in cui ha riportato condanna per i reati di cui agli art. 609 bis, comma 1 e 609 ter comma 1 n.5 sexies e comma 2 c.p., né è dato sapere se nel corso del predetto periodo abbia in tutto (o anche in parte) scontato la pena detentiva inflittagli, il Collegio non può che osservare come il compendio probatorio che correda l’istanza di riabilitazione si dimostra manifestamente inidoneo allo scopo non consentendo il benchè minimo riscontro del presupposto cui l’art. 78 del Reg. Giustizia Fitarco ancora la riabilitazione, ossia la *“costante buona condotta”* in particolare nei tre anni decorrenti *dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta* (art.78.2. lett. a) Reg. Giustizia Fitarco).

Peraltro è sin troppo evidente che l’attestazione proveniente dal Presidente della ASD Black Lions Archery Club Kratos ha limitatissima valenza probatoria non essendo supportata da alcuna dichiarazione da cui possano aversi riscontri di quanto dal medesimo affermato (non è precisato se e con quali modalità il Perrotta abbia formalizzato all’associazione richiesta di poter svolgere attività di volontariato, da quali Organi dell’Associazione detta richiesta è stata vagliata ecc.).

Per di più considerato che al Perrotta era stata inflitta la sanzione della radiazione per effetto della quale gli era inibita la presenza alla partecipazione a qualunque attività agonistica, sociale e federale, con cancellazione definitiva dai ruoli federali, non è dato di comprendere come possa essergli stato consentito di svolgere siffatta attività, e per ogni opportuno approfondimento preordinato a verificare se tale iniziativa possa o meno configurarsi come illecito disciplinare, il Collegio dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’eventuale seguito di competenza.

In ogni caso la attestazione della ASD Black Lions Archery Club Kratos è documento da cui non potrebbe desumersi con certezza che il Perrotta, dopo aver subito la

Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





condanna in sede penale e la sanzione della radiazione da parte della Fitarco, ha assunto costantemente uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati semmai valendo a far constare l'avvenuto svolgimento in via saltuaria da parte del Perrotta di attività di volontariato che di per sé sola, ovviamente, non vale a offrire un quadro completo riguardo alla complessiva condotta di vita del predetto a partire dal 2016 e fino all'attualità.

Infine il Collegio posto che la sanzione della radiazione è scaturita da un procedimento disciplinare strettamente collegato a quello penale conclusosi con la condanna del Perrotta riconosciuto responsabile delle imputazioni ascrittegli concernenti episodi di violenza e molestie sessuali nei confronti del minore, non può non evidenziare ulteriormente che ogni valutazione concernente la buona condotta non può non essere anche preordinata ad acquisire certezza che la riammissione del Perrotta alla pratica sportiva non possa diventare occasione per il verificarsi di casi simili. Ciò a maggior ragione considerato che l'art 12 comma 4 ultimo capoverso dei principi **fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate** dispone che " *per i soggetti nei cui confronti sia stato erogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza EO di molestie nei confronti delle persone EO degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle federazioni delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, è sancito il divieto di tesseramento anche presso organismi sportivi diversi da quello nel quale è stata comminata la radiazione*".

La norma ha dunque trasversalizzato per tutte le federazioni la portata delle conseguenze della sanzione della radiazione comminata per specifiche tipologie di illeciti quali le molestie sul minore.

Se è pur vero che l'oggetto della sanzione a suo tempo comminata al Perrotta non si riferisce direttamente all'abuso su minori, lo è sicuramente la omissione della comunicazione di una pendenza penale di un procedimento sottostante riferibile ad un reato grave come l'abuso su minori.

In una interpretazione doverosamente estensiva della norma sopra citata il tesserato coinvolto in illeciti legati ad abusi su minori deve essere considerato fuori dal mondo dello sport.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Peraltro in virtù' anche del principio di gerarchia delle fonti, l'articolo 12 è di rango superiore rispetto all'art 78 del regolamento di giustizia della Fitarco, e va con quello di carattere generale coordinato.

Non può dunque essere sufficiente per decidere il caso sottoposto a questa Corte, una valutazione secca sugli elementi di cui al citato art.78 RG, riferibile ad una presunta buona condotta, veicolata con dichiarazione formale e peraltro generica, vista la rilevanza dei fatti reato sottostanti legati alla vicenda e i suoi possibili riflessi nel mondo dello sport, frequentato come si sa, anche da molti giovani minorenni.

I canoni di valutazione nel giudizio disciplinare sono e devono essere diversi da quelli riferibili ad un giudizio ordinario, soprattutto nella valutazione sulla irrogazione della sanzione di cui la radiazione costituisce la massima espressione di disvalore rispetto all'ordinamento sportivo.

Il procedimento disciplinare sportivo è caratterizzato da una finalità tipicamente punitiva, in quanto ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell'associazione, fino al limite estremo dell'esclusione dell'associato.

Non è superabile a detta della Corte nel caso di specie il giudizio di disvalore sui fatti che portò all'epoca il Tribunale, alla irrogazione della sanzione nella forma della radiazione.

Peraltro con lo sguardo al minore, il principio che deve essere considerato come fondamentale è quello del personalismo relazionale che costituzionalmente affonda le sue radici nelle dimensioni della libertà e della solidarietà che contribuiscono a forgiare lo sviluppo della persona intesa sia come singolo, adulto che minore di età, come parte di una comunità, quale può essere quella sportiva.

La libertà e l'autonomia, sviluppatasi nel tempo come autodeterminazione, costituiscono principi che non escludono ma includono il confronto con il contesto relazionale nel quale la persona è collocata, che, nel caso del minore, può essere rappresentato dalla comunità familiare e dagli adulti di riferimento, genitori e tutori, istruttori e altre persone con cui si può entrare in relazione anche nel mondo dello sport.

La solidarietà, enunciata, come ben noto, nell'art. 2, quale fondamento dei doveri imposti dalla Costituzione, a sua volta richiama i doveri di protezione e tutela che la famiglia e le altre istituzioni deputate, come le federazioni sportive, devono avere nei

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





confronti dei minori, quali soggetti più fragili, vulnerabili e bisognosi di tutela e le cui condizioni di specificità devono essere riconosciute al fine di realizzare il principio di uguaglianza sostanziale che non può prescindere dalla considerazione della sua stretta embricazione con la tutela della dignità di cui all' art. 2 Cost. – e la promozione del pieno sviluppo della personalità del minore di età – di cui all'art. 3, comma 2, Cost. –.

E' indubbio inoltre che anche i documenti internazionali inquadrino il minore come un 'soggetto di diritti' la cui personalità è caratterizzata da una dimensione dinamica dell'essere in via di formazione: si tratta, dunque, nel diffuso fraseggio delle Convenzioni in materia, di un soggetto di diritti, dotato in via astratta di una serie di capacità e titolarità, che si trasforma dinamicamente nel tempo anche in funzione del soddisfacimento dei suoi bisogni fondamentali.

Il minore in Costituzione non viene in rilievo quale 'soggetto di diritti' ma come parte di una comunità specifica – tra cui può rientrare anche lo sport - all'interno della quale deve essere collocato in funzione dello sviluppo della sua personalità. In questo senso, anche lo sport deve garantire il pieno sviluppo della sua persona, e l'attività deve essere compatibile con l'esercizio di quei diritti costituzionalmente previsti attraverso i quali si svolge la personalità stessa dei più giovani.

Il minore, in quanto persona in via di formazione, rappresenta un soggetto la cui protezione richiede la considerazione di alcuni aspetti specifici, quali l'evolutiveità della sua personalità, la vulnerabilità della sua posizione, la necessità di promuoverne autonomia e capacità.

La tutela dei diritti dei minori, spinge inevitabilmente al rigetto della istanza del sig. Perrotta.

Se guardiamo peraltro anche al tenore e al contenuto delle varie Carte dei diritti in materia, anche a livello transnazionale , sino dalla Dichiarazione dei diritti civili del bambino, detta anche Convenzione di Ginevra (1924), alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo promulgata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1959), seguita dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza(1989), e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (prima proclamata a Nizza nel dicembre del 2000 e poi equiparata ai trattati ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea come modificato dal Trattato di Lisbona),

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





è possibile notare l'innovazione nella cultura giuridica globale e sovranazionale che deve essere tenuta in doverosa considerazione anche dal giudice sportivo.
All'interno delle Carte dei diritti menzionate infatti si vede come i diritti del minore si modulino in maniera sfaccettata configurando diritti di volta in volta dal contenuto più o meno ampio che prevedono una tutela diretta o mediata, da cui anche il mondo dello sport non può esimersi anche a fronte di un solo sospetto.

PQM

La Corte Federale di Appello, letta l'istanza di riabilitazione presentata ai sensi dell'art 78 RG Fitarco, la rigetta.

Il Collegio dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'eventuale seguito di competenza.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per le comunicazioni di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024.

Avv. Alessandra Bruni Presidente Relatore

Avv. Tito Varrone Componente

Avv. Nicola Colavita Componente

Avv. Alessandra Bruni, Presidente e Relatore

BRUNI
ALESSANDRA

Firmato digitalmente
da BRUNI ALESSANDRA
Data: 2024.06.13
16:52:08 +02'00'

PUBBLICATA IL 14/06/2024

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP

